

N. 01840/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13040/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13040 del 2013, proposto da: **,
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto
presso C/O Studio Aldo Pinto Cornacchia Aldo in Roma, Via G. Ferrari,
11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

decreto n. k10/234018 del 04.09.2013, con cui è stata respinta la domanda
di concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Ministero dell'interno gli ha negato il rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 91/1992.

Il provvedimento di rigetto è motivato con riferimento al rapporto informativo della Questura di Pordenone, dal quale emerge che il figlio convivente dell'istante ha due precedenti penali per i reati di cui agli artt. 624 c.p. e 73 DPE n. 309/90. Tale circostanza è ritenuta rilevante nel provvedimento in quanto la valutazione di interesse pubblico sottesa al rilascio della cittadinanza si estende anche agli altri componenti del nucleo familiare dell'istante, al fine di verificare il livello di inserimento nel contesto sociale del Paese ospitante e il rispetto delle norme del codice penale delle regole di civile convivenza. Inoltre, si osserva nel provvedimento, gli stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado non possono essere espulsi e possono ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Nel ricorso, il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto vari profili, sottolineando l'irragionevolezza e la contrarietà alla lettera della l. 91/1992 di un diniego motivato con riferimento a comportamenti non

dell'istante ma di un suo congiunto, che devono invece ritenersi del tutto irrilevanti. Infatti, l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana è un atto individuale e le circostanze attinenti ad episodi relativi ai familiari non possono avere rilevanza ai fini della concessione dello status civitatis.

Nel caso di specie l'istante possiede tutti i requisiti per la concessione della cittadinanza italiana e non emergono elementi ostativi a lui riferibili.

Pertanto, conclude il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe da ritenersi immotivato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta lo sviamento di potere, la falsità dei presupposti di fatto e l'illogicità manifesta in quanto la decisione di non concedere la cittadinanza italiana al padre sembra piuttosto essere motivata dalla volontà di non consentire la regolarizzazione del figlio convivente e di permetterne l'espulsione.

Lo sviamento, inoltre, si evincerebbe anche dal ritardo con il quale il procedimento si è concluso.

L'amministrazione si è costituita con memoria di stile.

L'istanza cautelare è stata respinta all'udienza del 13 febbraio 2014.

La causa è rimasta riservata fino all'udienza del 2 dicembre 2014, quando il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere respinto.

Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostanzialmente lamenta che non possono essere poste a fondamento di un diniego di cittadinanza italiana circostanze attinenti a familiari dell'istante deve essere disatteso.

La natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, infatti, fa sì che possano essere presi in considerazione dalla amministrazione per le sue determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l'istante, che possano essere indicativi della sua effettiva e piena integrazione.

Il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado, quale il figlio, quando si tratta di familiari conviventi, dunque può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana del padre, in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l'istante vive.

I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela sono infatti elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull'istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana.

Il primo motivo deve essere respinto.

Il secondo motivo, invece, deve essere dichiarato improcedibile.

Infatti, il provvedimento impugnato si fonda su di una doppia motivazione: una concernente la necessità di una valutazione complessiva del nucleo familiare al fine della concessione della cittadinanza, e l'altra secondo la quale il comportamento del congiunto dell'istante sarebbe rilevante ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai fini della valutazione di opportunità tenuto conto degli effetti dell'ottenimento della cittadinanza sui familiari dell'istante, i quali divengono inespellibili e possono ottenere il permesso per motivi familiari.

La reiezione del motivo di ricorso volto a contestare la prima autonoma motivazione rende dunque privo di utilità per il ricorrente l'esame del secondo motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo respinge.**

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 ottobre 2014 e 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)